

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



13226/2016

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Rel. Consigliere
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI - Consigliere -
- Dott. ALBENGO - Consigliere -

Cc 2043 -
condanna
risarcimento
danni -
fallimento:
improcedibilità
della
domanda art.
51 LF -
azione di
responsabilità
nei
confronti
del curatore
revocato:
improponibilità
della
domanda ex
art. 38 LF

R.G.N. 17869/2014

ha pronunciato la seguente

Cron. 13226

SENTENZA

Rep. e.l.

sul ricorso 17869-2014 proposto da:

Ud. 03/05/2016

LIOTTA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, pu
VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell'avvocato
MAURO MORELLI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;

2016
970

- ricorrente -

contro

MANZELLA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GERMANICO 170, presso lo studio dell'avvocato

BRUNO MANZELLA anche difensore di sé medesimo;

- **controricorrente** -

nonchè contro

DITTA SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L., FALLIMENTO
ITALPETROLI SPA, DI ITALPETROLI I SRL;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 3096/2013 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

udito l'Avvocato MAURO MORELLI;

udito l'Avvocato GIOVANNI TORTORICI;

udito l'Avvocato ALBERTO SAGNA per delega;

udito l'Avvocato GIANFRANCO ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con sentenza 28.5.2013 n. 3096 la Corte d'appello di Roma ha rigettato la impugnazione proposta da Liotta Rosario e da ITALPETROLI-1 s.r.l. , confermando la decisione di prime cure che aveva dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 51 L.F. (ante riforma) la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del Fallimento ITALPETROLI s.p.a. ed improponibile, ai sensi dell'art. 38 L.F., la analoga domanda di condanna proposta per "mala gestio" dei beni acquisiti alla massa fallimentare (sette impianti di distribuzione carburante), nei confronti del curatore - revocato- Manzella Bruno.

La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo del gravame principale, fondato sul passaggio in giudicato di una pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni emessa nei confronti del Fallimento, ritenendo che il separato giudizio dovesse proporsi avanti gli organi della procedura concorsuale, ed ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (concernente la responsabilità per mala gestio del curatore) in quanto investiva una sola delle plurime autonome "rationes decidendi" del rigetto della domanda risarcitoria.

La Corte d'appello, rilevando la insussistenza di fatti integrati una condotta illecita di natura extracontrattuale, rigettava inoltre il motivo del gravame principale rivolto ad impugnare la statuizione della decisione di prime cure che aveva rigettato analoga domanda risarcitoria proposta nei confronti di Pappalardo Sebastiano, acquirente all'asta fallimentare di uno degli impianti di distribuzione. Ed ancora rigettava il motivo di gravame volto a contestare il rilevato difetto di legittimazione attiva di ITALPETROLI-1 s.r.l., in difetto di allegazione di fatti attributivi della titolarità dei diritti controversi.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con quattro motivi per violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

Resistono con separati controricorsi Fallimento ITALPETROLI s.p.a. , Manzella Bruno, SEPA s.r.l., quale conferitaria della ditta individuale Pappalardo Sebastiano, in persona del rapp.te legale Pappalardo Concetta, Romeo Orazio (n.q. di erede di Pappalardo Sebastiano), quest'ultimo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Manzella e Liotta hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il **primo motivo** censura la sentenza di appello per violazione del giudicato formale ex art. 324 c.p.c. formatosi sul capo della sentenza del Tribunale di Roma in data 7.7.1995 n. 9846 che aveva pronunciato la condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti del Fallimento, con conseguente intangibilità della "competenza" del Giudice ordinario. Sostiene il ricorrente che la eccezione formulata dalla Curatela della improcedibilità della domanda era stata disattesa anche dalla successiva sentenza della Corte d'appello di Roma in data 5.7.2004 n. 3106, emessa a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza di appello 31.3.1998 n. 1030, disposto da questa Corte di legittimità con sentenza in data 19.7.2000 n. 9460.

Il motivo è palesemente infondato.

Occorre rilevare che la sentenza di questa Corte n. 9460/2000 si è limitata soltanto a cassare la decisione di appello con la quale era stata dichiarata la inammissibilità delle domande di condanna alla restituzione dei beni in quanto da proporsi ai sensi dell'art. 103 LF. Accogliendo il motivo di ricorso concernente il vizio logico di motivazione, la SC ha rilevato che il Giudice di appello aveva ommesso di esternare le ragioni per le quali i beni costituiti dai diversi impianti di distribuzione dovevano considerarsi come bene mobile integrante una "*universitas*"-azienda, con conseguente assoggettamento della domanda restitutoria alla disciplina processuale fallimentare, piuttosto che come separati elementi beni immobili, per i quali l'art. 24 LF riservava al Giudice ordinario la

cognizione delle azioni reali immobiliari. La successiva sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3106/2004 confermava la decisione di prime cure, ritenendo che gli impianti di distribuzione di carburante non fossero destinati all'esercizio di una medesima attività commerciale e quindi in quanto singoli beni immobili la domanda di rilascio dei medesimi fosse stata correttamente proposta avanti il Giudice ordinario.

Tanto esclude la formazione di un giudicato su un inesistente accertamento implicito non della competenza ma del rito applicabile alla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del Fallimento: appare evidente, infatti, come la soluzione alternativa indicata dalla SC, in dipendenza dall'accertamento in fatto della esistenza o meno di un complesso di beni destinato all'esercizio unitario della impresa e alla conseguente qualificazione di tale complesso come "bene mobile" ovvero come "bene immobile", fosse certamente rilevante ai fini della questione della applicabilità dell'art. 103 LF alla azione restitutoria, ma lasciasse del tutto impregiudicata la individuazione dell'organo giurisdizionale da investire con la domanda risarcitoria (che non è oggetto di esame nella sentenza della SC), atteso che alcun dilemma sulla scelta del rito applicabile veniva a porsi per la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento dei danni, in quanto la relativa pronuncia non è da ritenersi ostativa alla norma dell'art. 52 LF volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale, a garanzia del principio della "*par condicio creditorum*". La sentenza di condanna generica è diretta, infatti, al riconoscimento della mera astratta idoneità di un determinato fatto alla produzione di effetti dannosi, salva restando ogni ulteriore questione sulla concreta sussistenza del danno medesimo, e non ha, pertanto, ad oggetto la individuazione di un credito suscettibile di essere azionato esecutivamente nei confronti della società fallita, con la conseguenza che tale domanda resta insensibile alla dichiarazione del fallimento del convenuto, sottraendosi tanto alla cognizione del Giudice fallimentare definita dall'art. 24 della legge fallimentare, quanto alle disposizioni dettate dall'art. 95 della legge stessa in tema di verifica dei crediti. Diversamente la dichiarazione di fallimento del

debitore osta a che il separato giudizio sul "quantum" possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, ed impone che il credito stesso venga insinuato e quantificato nella procedura concorsuale, in sede di formazione e verifica dello stato passivo (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1405 del 03/03/1980; id. Sez. 1, Sentenza n. 3294 del 03/05/1988).

Inconferenti appaiono i richiami contenuti nel ricorso a taluni precedenti di questa Corte che ricollegano l'intangibilità della giurisdizione implicitamente riconosciuta dalla pronuncia di condanna generica, o che rilevano la infrazionabilità in plurime distinte domande delle richieste risarcitorie attinenti alle singole voci di danno: nella specie, infatti, non viene in questione l'applicazione del criterio di riparto fondato sulla natura dell'interesse sostanziale del quale si chiede la tutela, mentre appare del tutto inconferente il principio di infrazionabilità della tutela processuale del credito, essendo la richiesta di condanna generica espressamente consentita dall'art. 278 c.p.c., e dunque sottratta alla fattispecie dell'abuso del diritto processuale cui si oppone il principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria.

Il Giudice di appello si è attenuto agli indicati principi e la sentenza impugnata va, pertanto, esente dai vizi denunciati con il motivo in esame.

Con il *secondo motivo* si censura la falsa applicazione dell'art. 24 LF., sostenendosi che la cognizione del Giudice ordinario in ordine alle predette domande di condanna trovava fondamento nella insorgenza post-fallimentare dell'obbligo restitutorio delle somme incassate dalla Curatela fallimentare dalla gestione dei distributori di carburante, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma in data 7.7.1995.

Premesso che neppure viene allegato il contenuto della sentenza del Tribunale romano che risulta, peraltro, integralmente riformata dalla Corte di appello con sentenza in data 31.3.1998 n. 1030, cassata con rinvio, da questa Corte, con sentenza 19.7.2000 n. 9460 (dalla lettura della motivazione della sentenza della SC risulta che la domanda restitutoria che aveva

esaminato il Tribunale concerneva il rilascio di sette distributori di carburante e non delle somme incassate dalla gestione di detti beni) e quindi confermata nel giudizio di rinvio dalla sentenza della Corte d'appello romana n. 3106/2004, osserva il Collegio che la censura, diretta ad ipotizzare la esistenza di un "*credito restitutorio di somme*" verso la massa (dalla dichiarazione di fallimento, fino al 21.7.2004), il cui accertamento -secondo la tesi del ricorrente- si sottrarrebbe alla verifica concorsuale, beneficiando dell'accertamento e della liquidazione in "*prededuzione*", deve ritenersi inammissibile.

Da un lato, non è stato individuato dal ricorrente alcun titolo giuridico (non è indicata la causa negoziale della restituzione delle somme -che pare il Fallimento abbia incassato dai corrispettivi dei contratti di affitto degli impianti di distribuzione carburante- e cioè se trattasi di obbligo derivante da rapporto gestorio, ovvero da ingiustificato arricchimento, o da altro titolo negoziale) idoneo a giustificare una obbligazione di restituzione delle somme derivanti dalla gestione del Fallimento (non assolvendo a tal fine il richiamo in nota 17 del ricorso di alcune massime giurisprudenziali), né essendo esplicitata la ragione che assisterebbe l'accertamento e la liquidazione del credito in prededuzione, anziché attraverso il concorso formale, non considerando peraltro che i crediti prededucibili ma contestati sono a seguito della riforma del Dlgs n. 5/2006 anch'essi assoggettati al concorso dei creditori ex artt. 52co1, 111 e 111 bis LF.

Dall'altro lato il ricorrente viene ad introdurre una questione "nuova" che non risulta essere stata devoluta alla cognizione del Giudice di appello con i motivi di gravame, e che, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Con il *terzo motivo* il ricorrente si duole della violazione degli artt. 38 LF e dell'art. 112 c.p.c., nonché della omessa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.

Assume il ricorrente che la domanda di condanna al risarcimento dei danni era stata proposta nei confronti di Manzella Bruno sia "*in proprio*" che "*nella qualità di curatore revocato*", con la conseguenza che la omessa impugnazione, da parte del Liotta, della statuizione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile, ai sensi

✚

dell'art. 38 LF, la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del curatore revocato (essendo l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, rimessa in via esclusiva alla massa dei creditori in pendenza della procedura concorsuale), non poteva ritenersi preclusiva della impugnazione proposta avverso l'altro capo di sentenza che rigettava la domanda risarcitoria per responsabilità "in proprio" del Manzella, ex art. 2043 c.c., trattandosi di domande di condanna autonome fondate su titoli distinti che avrebbero dovuto dare luogo a pronunce fondate su distinte "rationes decidendi", sicchè la mancata impugnazione dell'una non impediva al Giudice di appello di esaminare i motivi di gravame proposti contro l'altra.

Il motivo è infondato.

La tesi dello sdoppiamento delle azioni risarcitorie, proposte ai sensi dell'art. 38 LF, ed ai sensi dell'art. 2043 c.c. è del tutto nuova, essendo stata prospettata solo con il ricorso per cassazione.

Emerge inequivocamente dalla sentenza di appello (in motivazione, pag. 6) che il Manzella era stato citato dal Liotta in primo grado, sia in proprio, che n.q. di curatore, ma la indagine al riguardo svolta dal Giudice di appello era stata diretta a sostenere la rituale integrazione del rapporto processuale "anche" nei confronti del Fallimento, oltre che del "curatore" per responsabilità propria: in effetti la domanda risarcitoria nei confronti del Manzella è stata interpretata univocamente, tanto dal Giudice di primo che di secondo grado, come domanda di accertamento della responsabilità del curatore (revocato) per fatti concernenti la gestione dei beni acquisiti alla massa fallimentare, e dunque tipicamente considerata come azione di responsabilità ex art. 38 LF. A tale interpretazione della domanda risarcitoria ha fatto acquiescenza il Liotta, non risultando che con i motivi di gravame (cfr. atto di appello interamente trascritto a pag. 12-14, in nota 6) sia stato dedotto anche l'asserito errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell'individuare nell'atto di citazione un'unica domanda volta ad affermare la

responsabilità del curatore e non anche una autonoma domanda risarcitoria proposta nei confronti del Manzella.

La diversa tesi, sostenuta dal ricorrente, della pluralità delle domande risarcitorie proposte contro il Manzella, chiamato a rispondere "in proprio" per illecito ex art. 2043 c.c. in danno del Liotta, oltre che in qualità di curatore revocato, si palesa altresì inammissibile per difetto di autosufficienza della censura ex art. 366 col n. 4 c.p.c., atteso che -come emerge chiaramente dagli stessi precedenti giurisprudenziali riportati alla nota 19 del ricorso- un illecito ordinario ex art. 2043 c.c. poteva ipotizzarsi soltanto nel caso in cui la controversia avesse avuto ad oggetto beni non acquisiti alla massa fallimentare e non oggetto di provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato e di atti di amministrazione e gestione riconducibili alle competenze del curatore fallimentare, circostanza che "per tabulas" rimane esclusa (gli impianti di distribuzione sono stati avocati al Fallimento e gestiti quali beni produttivi dagli organi della procedura fallimentare), ed in relazione alla quale non incide la sentenza del GUP del Tribunale di Roma in data 8.4.2011 (trascritta alla pag. 16-17 del ricorso, in nota 8) che, pronunciando sulle cause estintive dei reati ascritti al Manzella ed al Pappalardo, ha prospettato la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il Manzella -nella gestione dei beni : contratti di affitto dei distributori di carburante- avesse associato all'interesse pubblico del Fallimento anche propri interessi privati, ciò che non esclude affatto che i beni fossero stati acquisiti alla massa fallimentare, come è dato evincere anche dalla richiesta di rinvio a giudizio del PM in data 4.12.2009 (trascritta a pag. 15, nota 7 ricorso) in cui si formula l'accusa di appropriazione di parte rilevante "dell'attivo della procedura fallimentare": quanto è sufficiente ad evidenziare una condotta in danno dei creditori concorsuali e non anche una condotta illecita commessa dal Manzella "in proprio" al di fuori delle competenze esercitate dall'ufficio fallimentare.

Il *quarto motivo* (violazione dell'art. 2043 c.c.) viene a censurare la statuizione della sentenza di appello che rigettando il motivo di gravame relativo alla domanda risarcitoria proposta dal Liotta nei confronti anche di Pappalardo Sebastiano, ha negato sussistessero prove di fatti idonei a collegare gli asseriti vantaggi economici goduti dal Pappalardo -nella conduzione in affitto degli impianti di distribuzione carburanti e nell'acquisto di uno di essi all'asta fallimentare- a condotte illecite di natura extracontrattuale allo stesso ascrivibili.

La eccezione di difetto di legittimazione proposta con il controricorso da Romeo Orazio va disattesa alla stregua del principio secondo cui con il conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 Cod. Civ. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), in virtù del quale, se l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento - salvo che non risulti il consenso dei creditori - , permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dai libri contabili obbligatori (cfr. Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 5141 del 11/04/2002*; id. Sez. 2, *Sentenza n. 19454 del 28/09/2004*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 19209 del 30/09/2005*; id. Sez. 5, *Sentenza n. 21229 del 29/09/2006*; id. Sez. 5, *Sentenza n. 29653 del 18/12/2008*; id. Sez. 5, *Sentenza n. 24588 del 03/12/2010*).

Incontestato che il Romeo è succeduto in qualità di erede nell'universum jus del dante causa Pappalardo Sebastiano e dunque anche nel rapporto obbligatorio avente ad oggetto il credito risarcitorio controverso vantato dal Liotta, ne segue che il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato all'attuale resistente subentrato nel processo in luogo della parte deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c..

Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura per errore di diritto ex art. 360co1 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 2043 c.c., quello che è un errore di fatto (omessa od

inesatta valutazione delle risultanze probatorie). La mera indicazione in rubrica dell'art. 360col n. 5 c.p.c. non salva, peraltro, tale censura dalla manifesta inammissibilità per omessa indicazione della prova "decisiva" che se considerata dal Giudice di merito, avrebbe con certezza determinato un diverso esito del giudizio favorevole alla parte ricorrente.

Nella specie non è enunciata, se non con riferimento ad una generica "connivenza", la condotta ascrivibile al Pappalardo integrante la fattispecie dell'illecito aquiliano.

Se poi il danno lamentato per la mancata percezione di utili deve riferirsi alla mancata restituzione degli impianti di distribuzione carburante, e se tale illecito non può che essere imputato al curatore Manzella successivamente revocato, allora tanto più deve ritenersi esente da vizio logico la sentenza impugnata che, correttamente, non ha ritenuto automaticamente trasferibile al Pappalardo -in assenza di elementi probatori dimostrativi della esistenza di un "pactum sceleris" in danno del Liotta- la contestazione dell'illecito e la richiesta risarcitoria rivolta nei confronti del diverso soggetto autore del preteso danno patrimoniale (il curatore Manzella).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo, dovendo essere considerata a tal fine la identità delle difese svolte dal medesimo difensore nei controricorsi dei resistenti SEPA s.r.l. e Romeo Orazio, che legittima la applicazione dell'art. 4 comma 4 del DM Giustizia 10.3.2014 n.55 .

Sussistono i presupposti per l'applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30.5.2002 n. 115 , inserito dall'art. 1col7 della legge 24.12.2012 n. 228, che dispone l'obbligo del versamento per il ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

P.Q.M.


19

La Corte :

- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per compensi, in € 18.000,00 a favore di Manzella Bruno, € 15.000,00 in favore di Fallimento ITALPETROLI s.p.a., € 10.500,00 in favore, rispettivamente, di SEPA s.r.l. e di Romeo Orazio, oltre -a ciascuno dei resistenti- ad € 200,00 per esborsi, ed accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dall'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115.

Così deciso nella camera di consiglio in Roma, 3.5 .2016

Cons. est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27.6.16
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

